

23626 / 12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENNARO MARASCA
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. ANTONIO SETTEMBRE

- Presidente - SENTENZA N. 184
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 7464/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) B R N. IL

avverso l'ordinanza n. 1523/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 17/11/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VITO DI AMBROSIO

~~del~~ di rigedo

Udit i difensor Avv.;

AM

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre personalmente **B R** avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 17/11/2011 che, confermando quella del Giudice delle indagini preliminari del 26-10-2011, applica nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. commesso nei confronti della moglie separata **A A**

Il giudice ha applicato la misura sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e di vari testi oculari, che hanno parlato di una vera e propria attività di stalking posta in essere dall'imputato nei confronti della moglie.

Il ricorrente lamenta:

- a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 612-bis cod. pen., 194, 273, 461, 464 cod. proc. pen. per violazione di legge e insufficienza di motivazione in ordine al delitto contestato e alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
 - b) la violazione di legge, in relazione all'art. 309 cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame fondato l'applicazione della misura su ragioni diverse da quelle esposte dal Giudice delle indagini preliminari (sull'art. 274, lett. a), invece che sull'art. 274, lett. c).
 - c) violazione di legge (art. 292, comma 2, 274 e 275 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e all'idoneità della misura applicata;
 - d) violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) per incompatibilità del regime degli arresti domiciliari col suo stato di salute.
2. Il Procuratore generale della Repubblica ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Nell'ordinanza è chiaramente spiegato che la misura è stata applicata in base alla dichiarazioni della persona offesa, moglie separata, che ha lamentato i continui, numerosi e ripetuti atti di vessazione, minacce, molestie, ingiurie e percosse attuati nei suoi confronti, anche dopo la separazione, da parte del marito. Le dichiarazioni della moglie sono state riscontrate da quelle di altri testimoni, indicati nell'ordinanza impugnata (**N M**, **G M**, **B M** e **G F**), nonché da vari testi di polizia giudiziaria, che sono intervenuti più volte a difesa della donna.
2. Ciò posto, risulta evidentemente infondato il primo motivo di ricorso, che, sebbene articolato in quattro sottotitoli, riproduce sempre la medesima doglianza: l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Si rileva,

invece, che l'ordinanza impugnata ha attentamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, apprezzandone la coerenza, la stabilità e l'assenza di intenti persecutori; ha preso in considerazione, e vagliato, le deposizioni di vari testi, che hanno confermato quella della vittima; ha valorizzato gli accertamenti di polizia giudiziaria, i quali, particolarmente rilevanti per la fonte da cui provengono, hanno integrato il quadro probatorio con elementi di sicuro spessore indiziario. Né le affermazioni del prevenuto hanno scalfito queste granitiche risultanze, posto che questi non ha indicato alcun plausibile motivo di avversità strumentale nei suoi confronti, né le ragioni per cui le persone esaminate lo accuserebbero ingiustamente. Anzi, la circostanza da lui stesso evidenziata, che alcune deposizioni si riferiscono a fatti di alcuni anni fa (al 2009), conferma sia le lamentele della vittima, sia la lunga insistenza nel proposito criminoso. Nessun rilievo ha, poi, la circostanza che sia stato revocato un decreto penale emesso nei suoi confronti, giacché un siffatto provvedimento è conseguenza di legge della sua impugnazione.

L'ordinanza impugnata merita conferma, pertanto, sotto questo profilo, non solo perché, come costantemente ritenuto da questa Corte e come enunciato nell'ordinanza stessa, le dichiarazioni della persona offesa, quando hanno le caratteristiche sopra specificate, integrano già da sole i gravi indizi di colpevolezza necessari all'emanazione di misure cautelari personali (ex pluribus, Cass., sez. I, 4/11/2004, n. 46954), ma anche perché quelle dichiarazioni hanno ricevuto inequivoca conferma dalle successive acquisizioni investigative, di cui vi è puntuale indicazione nel provvedimento del Tribunale del riesame. Bisogna concludere, pertanto, che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, giacché ha compiutamente valutato gli elementi indizianti a suo carico secondo i canoni della logica ed i principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

3. Anche il secondo motivo è palesemente infondato. L'ordinanza del Tribunale del riesame specifica, chiaramente, che l'applicazione della misura è resa necessaria sia dalla reiterazione delle condotte criminosi ascritte al prevenuto, che rivelano un habitus delinquendi idoneo a comportare una prognosi cautelare sfavorevole, sia dal pericolo di inquinamento probatorio, reso particolarmente attuale dalla concomitante presenza della personalità tracotante dell'offensore e della debolezza della vittima. Sono evidenziati, pertanto sia i motivi di cui all'art. 274, lett. a), che dell'art. 274, lett.c), per cui nessuno scostamento dalla ratio decidendi del primo giudice può dirsi avvenuta. Peraltro, va rimarcato che in sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l'art. 309, comma nono, cod.proc.pen. consente al tribunale di annullare o riformare il

provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento, giacché il riesame delle misure cautelari non è soggetto al vincolo del principio "tantum devolutum quantum appellatum" ~~in~~ ~~modo~~ ~~peccato~~ ~~al~~ ~~divieto~~ ~~di~~ ~~reformatio~~ ~~in~~ ~~pejus~~, e pertanto il Tribunale può confermare, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9, il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli del primo giudice e così legittimamente confermare la misura cautelare per esigenze volte a evitare, oltre che il pericolo di reiterazione, anche l'inquinamento probatorio, (Sez. 4, 14 novembre 1997, n. 2967; Sez. sez. VI 29/03/2007 n. 26317).

4. Col terzo motivo è censurata la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e all'idoneità della misura applicata. Anche questo motivo è infondato. Infatti, in materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione non solo degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ma nemmeno quello di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cassazione penale, sez. IV, 03/02/2011, n. 14726). Nel caso di specie le ragioni addotte dal giudice di merito sono senz'altro congrue rispetto al fine, dichiarato, di evitare ulteriori turbamenti e molestie alla persona offesa, per cui il provvedimento è senz'altro idoneo a superare il vaglio di legittimità.

5. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'incompatibilità del suo stato di salute col regime degli arresti domiciliari. Nessuna prova ha fornito, però, sul fatto che il motivo sia stato dedotto in sede di riesame, per cui, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, il motivo va rigettato. Comunque, si rileva che, in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275, comma 4-bis, c.p.p. - per la quale non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato sia affetto da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure - non è applicabile alla richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ma soltanto alla misura della custodia cautelare in carcere, tenuto conto del fatto che l'arrestato può sempre ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per motivi di

salute (Cassazione penale, sez. V, 13/07/2007, n. 40432; Cassazione penale, sez. V, 02/12/1999, n. 5827).


Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/04/2012

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Gennaro Marasca)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 14 GIU 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

